

Nota di servizio n. 13 del 2025

Oggetto: Applicazione dei diritti di copia – Disposizioni operative transitorie a seguito della Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024_n. 207 (legge di bilancio 2025)_ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei diritti di copia nel processo civile e penale. In particolare, l'articolo 1, comma 815, lettera a), della citata legge ha modificato l'articolo 269 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha introdotto l'art. 269 bis e sostituito l'allegato 8.

Il nuovo testo dell'art. 269 DPR 115/2002, difatti, dispone che:

comma 1 : Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

comma 1-bis : Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi".

La riforma ha comportato l'integrale sostituzione dell'allegato 8 al testo unico, con l'introduzione di una disciplina semplificata e forfettaria per il rilascio delle copie digitali.

L'art. 269-bis DPR 115/2002 disciplina il diritto di trasmissione con modalità telematiche di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale, stabilendo che:

"Per la trasmissione da parte della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico".

Considerata la richiesta da parte degli uffici di chiarimenti sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero della Giustizia, e al fine di garantire uniformità operativa nelle cancellerie, oltre che per uniformarsi alle disposizioni di cui alla nota di servizio n.35-2025 della Corte d'Appello di Milano, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Le copie semplici prive di certificazione di conformità, quando vengono estratte direttamente dal fascicolo informatico civile da parte di soggetti abilitati, non sono soggette ad alcun diritto, ai sensi dell'articolo 269, comma 1-bis; tale disposizione non si applica al processo penale.
- Se la copia semplice è richiesta alla cancelleria e rilasciata in formato digitale, mediante trasmissione telematica o riversamento su supporto informatico, si applicano, sia nel processo civile che nel processo penale, i diritti forfettari di cui all'allegato 8, pari a 8 euro per l'invio

telematico e a 25 euro in caso di rilascio su supporto fisico.

- Se la copia semplice viene rilasciata in formato cartaceo, si applicano i diritti di cui all'allegato 6, con maggiorazione del 50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 193/2009.
- Le copie autentiche, corredate di certificazione di conformità, rilasciate su supporto cartaceo sono soggette ai diritti previsti dall'allegato 7, anch'essi aumentati del 50 per cento in applicazione della medesima disposizione (articolo 4, comma 5, del D.L. 193/2009).
- In caso di rilascio digitale di copia autentica, sia tramite invio telematico, sia su supporto informatico, si applicano i diritti di copia autentica di cui all'allegato 7, calcolati in base al numero di pagine.
- <u>Per i procedimenti penali</u>, l'articolo 269-bis stabilisce che la trasmissione da parte delle cancellerie o segreterie del duplicato o della copia informatica di atti e documenti, è soggetta al diritto forfettario previsto dall'allegato 8.

Restano ferme, con riguardo ai casi disciplinati, le ulteriori disposizioni generali del D.P.R. 115/2002, tra cui la triplicazione dei diritti in caso di rilascio urgente entro due giorni (articolo 270), la riduzione della metà dei diritti nei procedimenti davanti al giudice di pace (articolo 271), e l'aggiornamento triennale degli importi secondo l'indice ISTAT (articolo 274).

La presente nota di servizio è comunicata ai Direttori e ai Responsabili delle Cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace di Monza e, per conoscenza, all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Monza, 16 ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale Maria Gabriella Mariconda